

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE


N. G12268 del 17.9.2019

Proposta n. 15926 del 17/09/2019

Oggetto:

Art. 16 della L.R. n.39/02 "Norme in materia di gestione forestale". PGAF del Comune di Rocca di Papa (Rm). Termine ultimo di validità: stagione silvana 2028/29. Ente proponente: Comune di Rocca di Papa. APPROVAZIONE

Proponente:

Estensore	ZANI ANTONIO	
Responsabile del procedimento	ZANI ANTONIO	
Responsabile dell' Area		
Direttore Regionale	F. TOSINI	
Protocollo Invio		
Firma di Concerto		

OGGETTO: Art. 16 della L.R. n.39/02 "Norme in materia di gestione forestale".
Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Rocca di Papa (Rm). Termine ultimo di validità: stagione silvana 2028/29. Ente proponente: Comune di Rocca di Papa. APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il RR 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui, nell'ambito di una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, viene istituita la Direzione Regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" con la declaratoria delle funzioni e competenze della ex Direzione regionale "Valutazioni ambientali e Bonifiche";

VISTA la DGR n. 714 del 03 novembre 2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G14893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le Aree 'Ciclo integrato dei rifiuti' e 'Valutazione di incidenza' all'interno della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, precedentemente inserite, con Atto di Organizzazione n. G02252 del 24 febbraio 2017, all'interno della ex Direzione regionale "Valutazioni ambientali e Bonifiche";

VISTO l'Atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 "Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti", con il quale, tra l'altro, si è provveduto a sopprimere l'Area "Valutazione di incidenza" e ad istituire l'Area "Valutazione di incidenza e Risorse Forestali", all'interno della quale sono confluite le competenze dell'ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle competenze dell'Area Foreste e Servizi Ecosistemici;

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. G15422 del 14 novembre 2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018 e n. G09422 del 24 luglio 2018;

VISTO la Determinazione n. G08655 del 09 luglio 2018, con la quale il Direttore della Direzione Regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" in attuazione della Direttiva del Segretario Generale n. 409645 del 06 luglio 2018, ha provveduto alla soppressione, con decorrenza 9 luglio 2018, dell'Area Foreste e Servizi Ecosistemici, le cui competenze e funzioni, con il sopra citato Atto di organizzazione n. G09422 del 24 luglio 2018, transitano presso la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, ad eccezione delle competenze in materia di programmazione ed attuazione degli interventi con fondi comunitari FEASR inerenti la programmazione PSR 2014/2020;

VISTO la Determinazione n. G10521 del 27 agosto 2018 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale non dirigenziale già in servizio presso la soppressa Area Foreste e Servizi Ecosistemici della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, all'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

VISTO il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed il Regolamento di attuazione R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTO la L.R. 06 agosto 1999, n. 14 e s.m.i. e in particolare l'art. 100 – comma 1 – lett. B che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l'approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (ndr di seguito PGAF);

VISTO la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e s.m.i., ed in particolare quanto stabilito all'art. 16 in materia di approvazione delle proposte di pianificazione forestale;

VISTO la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - "Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo pastorale regionale" ed in particolare quanto stabilito all'art. 5 dell'Allegato 2 in materia di resa esecutività delle proposte di pianificazione forestale;

VISTO l'istanza avanzata dal Parte proponente, di cui alla nota acquisita al protocollo regionale n. 702670 del 17/12/15, relativa all'approvazione della proposta pianificatoria riportata in oggetto;

DATO ATTO che il giorno 29/04/16 si è svolto il Tavolo tecnico di presentazione, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. reg. n. 641433 del 23/12/16;

VISTA la nota inviata dall'Area Usi civi della Direzione Regionale Agricoltura, di cui al prot. reg. n. 54972 dello 03/02/17, con la quale veniva richiesta la produzione di documentazione integrativa al fine di consentire il rilascio del parere di competenza;

CONSIDERATO che in data 26/05/17 è stato effettuato un sopralluogo congiunto, a cui hanno preso parte i Rappresentanti della scrivente Direzione, del Comune di Rocca di Papa, di Città Metropolitana di Roma Capitale e del Parco Regionale dei Castelli Romani, al fine di verificare la congruità della proposta pianificatoria nonché la corrispondenza con lo stato dei luoghi,

CONSIDERATO che con Provvedimento n. GI4871 del 02/11/17 è stato conferito incarico inerente la Responsabilità del procedimento al dott. Antonio Zani;

PRESO ATTO che, dagli esiti delle verifiche istruttorie condotte, le destinazioni di governo, trattamento e previsioni d'uso sono congrue e confacenti con lo stato e le caratteristiche delle compagini boscate, così come descritte negli elaborati ed esaminate a campione in occasione del sopralluogo effettuato:

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri e nulla osta preventivi, aventi carattere endoprocedimentale, secondo quanto stabilito dalla DGR n.126/05:

- ✓ Parere rilasciato da Autorità di Bacino Distretto Idrog. dell'Appennino Meridionale, di cui alla nota acquisita al protocollo regionale n. 293105901 del 01/03/17, favorevole all'approvazione del PGAF in subordine al recepimento di prescrizioni
- ✓ Nulla osta rilasciato dal Parco Regionale dei Castelli Romani, di cui alla nota acquisita al protocollo regionale n. 293602 del 09/06/17, favorevole all'approvazione del PGAF in subordine al recepimento di prescrizioni;
- ✓ Integrazione al Nulla osta del Parco Regionale dei Castelli Romani, , di cui alla nota acquisita al protocollo regionale n. 436485 del 31/08/17, inerente disposizioni prescrittive per la conduzione dell'allevamento del suino nero (PF 144/p);

PRESO ATTO che il Tavolo tecnico regionale, riunitosi il giorno 12/04/18/18 e configurante la fase decisoria del procedimento di approvazione, si è espresso favorevolmente all'approvazione della proposta di PGAF, così come risulta dal verbale dei lavori trasmesso con nota prot. reg. n. 243022 del 26/04/18;

VISTO il Pronunciamento rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Prov. di Viterbo e l'Etruria Meridionale, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 217073 del 13/04/18, favorevole all'approvazione del PAGF in subordine al recepimento di prescrizioni.

CONSIDERATO che il Parco dei Castelli Romani, con nota acquisita al prot. reg. n. 278943 del 14/05/19, forniva chiarimenti in merito al Nulla osta rilasciato confermando il Pronunciamento di cui alla nota rif n. 3115 del 08/06/17.

CONSIDERATO che la Parte proponente, con nota acquisita al prot. reg. n. 6625995 del 09/08/19, ha prodotto la documentazione integrativa richiesta in sede di Tavolo tecnico di approvazione;

PRESO ATTO che, a seguito della predisposizione del nuovo Piano degli interventi selvicolturali aggiornato, il termine di validità decorre dalla stagione silvana 2028/29;

DATO ATTO di quanto rappresentato dall'Area Usi Civici della Direzione regionale Agricoltura, con note rif. n. 659575 del 23/10/18, in merito alle innovazioni normative introdotte dalla L. n.168/17, per effetto delle quali *non è più necessario il rilascio del parere in ordine al PGAF da parte di questa Direzione;*

CONSIDERATO che secondo la struttura regionale competente in materia forestale il PGAF è da ritenersi ammissibile agli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del RR n.7/05 (ndr parere regionale su PGAF e ripristino cedui invecchiati);

RITENUTO che l'approvazione della proposta di PGAF ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso proposte, non configurando collaudo dei dati dendrometrici;

CONSIDERATO che il PGAF, approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento Forestale, così come stabilito dall'art 4 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/05 in attuazione del disposto dell'art. 130 del RD n. 3267/1923;

VISTO il D.lgs. n. 42/2004 (ndr di seguito Codice) e la normativa regionale vigente in materia paesistica;

CONSIDERATO che, nel caso dei boschi sottoposti a vincolo paesaggistico ope legis (ex art. 142 del Codice), gli interventi di utilizzazione forestale, riconducibili alla categoria di taglio colturale autorizzato secondo la normativa di settore, sono esentati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, così come stabilito dall'art. 149 del Codice e dalla voce A20 dell'Al. A DPR n.31/17;

PRESO ATTO del parere rilasciato dall'Area Legislativa della Direzione Regionale Urbanistica, di cui alla nota rif. n. 356031 del 27/09/13, secondo il quale, nel caso dei boschi vincolati ope legis, i PGAF sono esentati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 38 delle Norme tecniche del PTPR, qualora prevedano interventi ricadenti nella disposizione dell'art. 149 del Codice medesimo;

DATO ATTO che, nel caso di boschi vincolati con provvedimento dichiarativo, l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica riguarda il progetto di intervento, in luogo dell'atto di pianificazione, e l'onere di acquisizione grava a carico della Proprietà o del Detentore del bene, così come stabilito dall'art. 146 del Codice.

ASSUNTO che l'approvazione del PGAF, così come stabilito dall'art. 1 comma 12 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/05, ha valore esecutivo esclusivamente per ciò che è di competenza forestale, essendo ogni altro intervento non di competenza forestale da sottoporre alle procedure abilitative di settore, previa acquisizione dei titoli eventualmente previsti ivi compresa l'autorizzazione paesaggistica qualora necessaria.

PRESO ATTO che, alla data odierna, non sono pervenute ulteriori osservazioni in contrasto con gli esiti del Tavolo tecnico di approvazione;

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto:

a) *Piano di Gestione ed Assestamento forestale del Comune di Rocca di Papa (Rm). Termine ultimo di validità: stagione silvana 2028/29*, che si compone della seguente documentazione acquisita a seguito delle integrazioni prodotte:

- ✓ Relazione tecnica
- ✓ Allegati: 1. Descrizioni particellari; 2. Elaborati dendro crono auxometrici; 3. Prospetto della viabilità; 4. Rilievi fitosociologici; 5. Regolamento per la disciplina dell'accesso ed utilizzo dei boschi di proprietà comunale; 6. Registro degli interventi ed eventi.
- ✓ Sintesi del Piano
- ✓ Cartografia: Tav. 1 – Corografia dell'Area (scala 1:25.000); Tav. 2 – Carta sinottica degli elementi catastali ed assestamentali (scala 1:10.000); Tav. 3 – Carta Assestamentale (scala 1:10.000); Tav. 4 – Carta della viabilità (scala 1:10.000); Tav. 5 – Quadro degli usi del suolo (scala 1:10.000); Tav. 6 – Zonizzazione dell'area protetta (scala 1:10.000); Tav. 7 - Quadro dei vincoli e delle emergenze ambientali (scala 1:10.000); Tav. 8 – Quadro delle aree a rischio dissesto (scala 1:10.000); Tav. 9 – Quadro tipologico forestale (scala 1:10.000); Tav. 10 – Quadro delle aree percorse dal fuoco (scala 1:10.000); Tav. 11 – Carta delle aree, strutture ed infrastrutture ad uso ricreativo (scala 1:10.000); Tav. 12 – Carta degli interventi (scala 1:10.000); Tav. 13 Carta dell'accessibilità delle utilizzazioni e delle modalità di esbosco possibili e consigliate (scala 1:10.000); Tav. 14a - Carta degli assorbimenti di carbonio per stock (scala 1:10.000); Tav. 14b - Carta degli assorbimenti di carbonio per sink (scala 1:10.000).
- ✓ Integrazioni: proposta aggiornata del PGAF in formato digitale

b) Di prendere atto della proposta di regolamentazione degli usi civici ribadendo l'obbligo di osservanza delle previsioni di gestione indicate dal PGAF.

c) Di stabilire che il presente Provvedimento assume valore di pronunciamento favorevole ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del RR n.7/05 (ndr parere regionale su PGAF e ripristino cedui invecchiati).

d) Di stabilire che l'approvazione del PGAF ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso proposte, non configurando collaudo dei dati dendrometrici

e) Di stabilire che, qualora risultassero incongruenze tra i dati progettuali relativi agli interventi attuativi del PGAF, dovrà essere assicurata, nella compresa A *Boschi cedui di castagno*, una densità dei rilasci ad ettaro non inferiore a 50 PP/ha, e, nella compresa B *Boschi con funzione di conservazione naturalistica*, una densità dei rilasci ad ettaro, per i tratti monospecifici di castagno, non inferiore a 60 PP/ha. Negli interventi

avanti carattere di diradamento dovrà essere rilasciata comunque una massa non inferiore al 70% di quella presente.

f) Di prendere atto che il Tavolo tecnico regionale, riunitosi il giorno 12/04/18/18 e configurante la fase decisoria del procedimento di approvazione, si è espresso favorevolmente all'approvazione della proposta di PGAF, così come risulta dal verbale dei lavori trasmesso con nota prot. reg. n. 243022 del 26/04/18.

g) Di prendere atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri e nulla osta preventivi, aventi carattere endoprocedimentale e le cui prescrizioni diventano parte integrante del presente atto, secondo quanto stabilito dalla DGR n.126/05:

- ✓ Parere rilasciato da Autorità di Bacino Distretto Idrog. dell'Appennino Meridionale, di cui alla nota acquisita al protocollo regionale n. 293105901 del 01/03/17, favorevole all'approvazione del PGAF in subordine al recepimento di prescrizioni
- ✓ Nulla osta rilasciato dal Parco Regionale dei Castelli Romani, di cui alla nota acquisita al protocollo regionale n. 293602 del 09/06/17, favorevole all'approvazione del PGAF in subordine al recepimento di prescrizioni;
- ✓ Integrazione al Nulla osta del Parco Regionale dei Castelli Romani, di cui alla nota acquisita al protocollo regionale n. 436485 del 31/08/17, inerente disposizioni prescrittive per la conduzione dell'allevamento del suino nero (PF 144/p);
- ✓ Pronunciamento rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Prov. di Viterbo e l'Etruria Meridionale, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 217073 del 13/04/18, favorevole all'approvazione del PAGF in subordine al recepimento di prescrizioni

h) Di stabilire le seguenti prescrizioni:

- Le attività forestali dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla proposta pianificatoria, con particolare riferimento alle modalità e previsioni di prelievo stabilite. Dovranno essere realizzate le misure di mitigazione previste con particolare riferimento a rilascio di fasce lungo i sentieri e piste a maggiore frequentazione e in corrispondenza dei siti riproduttivi degli anfibi, alberi morti in piedi o abbattuti, rilascio di esemplari rilevanti per l'alimentazione della fauna.
- Nella compresa A *Boschi cedui di castagno*, la densità di matricinatura dovrà essere pari a minimo 50 esemplari ad ettaro aventi nella misura minima pari al 75% dei soggetti, secondo quanto stabilito dall'art.37 del R.R. n.7/05, dimensioni non inferiori ai valori basimetrici medi così come desumibili dal progetto di utilizzazione.
- Nella compresa B *Boschi con funzione di conservazione naturalistica*, la densità di matricinatura dovrà essere pari a minimo 60 esemplari ad ettaro, per i tratti monospecifici a castagno. Nei tratti a diversa composizione, dovranno essere rilasciati tutti i soggetti monocormici appartenenti a specie diverse dal castagno, e dovrà essere realizzato un intervento di avviamento ad alto fusto attraverso l'esecuzione di un diradamento non superiore al 30% della massa presente. Riguardo la conversione a castagneto da frutto delle PF 45 e 57 dovrà essere predisposto apposito progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva in conformità a quanto stabilito dal RR n.7/05 e dalla determina regionale n. B0643/07, inerente i criteri per la conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto.
- Nella compresa C *Boschi di protezione*, dovrà essere eseguito, come da proposta di PGAF, un intervento di sfollo a carico delle ceppaie nella PF 52 e intervento a carattere fitosanitario nella PF 152.
- Nella compresa D *Cedui di castagno, nocciolo e pioppo tremolo*, dovrà essere eseguito un intervento, avente lo scopo di favorire l'evoluzione di strutture di maggiore complessità, attraverso il rilascio dei soggetti singoli o monocormici e il diradamento dei nuclei o micropopolamenti di esemplari, appartenenti a specie di interesse forestale di prima grandezza diverse del castagno, per un prelievo no superiore al 30% della massa presente. Nei tratti monospecifici di castagno, dovrà essere eseguito una ceduzione con rilascio di minimo 60 esemplari ad ettaro.
- Le aree sottoposte a ceduzione di fine turno dovranno essere precluse dal pascolo per un periodo pari a quanto stabilito dall'art.106 del RR n.7/05. Qualora in presenza di pascolo corrente dovranno essere realizzate recinzioni perimetrali.
- Dovranno essere osservate le misure prescritte dal Nulla osta del Parco Regionale dei Castelli Romani prot. n. 436485 del 31/08/17 e n. 436485 del 31/08/17, con particolare riferimento a densità dei rilasci, epoche di esecuzione degli interventi di utilizzazione, modalità di esbosco e misure di mitigazione.
- Dovranno essere attuate le misure antincendio in conformità a quanto previsto dall'art.93 del RR n.7/05.

- Dovranno essere realizzate le operazioni di concentramento ed esbosco nei modi e nelle forme indicate nella proposta pianificatoria e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.68 del R.R. n.7/05. Dovranno essere rispettati i tracciati esistenti, limitando l'impiego di mezzi meccanici alla viabilità esistente, evitando movimenti di terra e danneggiamenti al soprassuolo ed alla rinnovazione. Rispetto le aree di concentramento e di imposto, dovranno essere individuate preferibilmente superfici prive di vegetazione ed in prossimità della viabilità esistente. A conclusione della stagione silvana dovrà essere risistemata la viabilità di servizio..
 - Riguardo la viabilità è consentita l'esecuzione della manutenzione della rete esistente, così come prevista dal PGAF e finalizzata alla prosecuzione delle attività agro-silvo-pastorali, evitando l'alterazione permanente dello stato dei luoghi e dell'assetto idrogeologico del territorio.
- i) Di prendere atto che, come proposto dal Comune di Rocca di Papa, la PF 160 è iscritta alla Compresa B Boschi con funzione di conservazione naturalistica e/o turistico ricreativa
- j) Di stabilire che qualora tutti gli interventi di ceduzione non vengano realizzati nel periodo stabilito (triennio o quadriennio) potranno essere realizzati nel periodo successivo, previa produzione di nuovo piano degli interventi da trasmettere unitamente alla comunicazione tutti gli enti componenti del Tavolo, con il conseguente slittamento del cronoprogramma dei periodi rimanenti. Ritiene ammissibile slittamenti sino alla stagione silvana 2033/34 (periodo massimo di validità dei PGAF pari a 15 anni). Ogni altra eventuale modifica del cronoprogramma dei tagli di fine turno (vedasi accorpamento di porzioni di tagliate da ultimare o di singole tagliate, non realizzate nel periodo previsto, alle tagliate iscritte nel periodo successivo, ecc), non configurando modifica sostanziale al PGAF, dovrà essere sottoposta alle valutazioni del Tavolo tecnico regionale.
- k) Di stabilire che la parziale o mancata realizzazione di un intervento di utilizzazione a carico di una Particella Forestale non configura motivo di difformità alle previsioni del PGAF approvato.
- l) Di stabilire che gli interventi intercalari e aventi finalità di avviamento ad alto fusto, la cui programmazione temporale non assume carattere vincolante, possono essere realizzati durante l'intero anno solare, ivi compreso il periodo di massimo rischio di incendi boschivi e previo assenso da parte del Parco dei Castelli Romani, attenendosi a quanto previsto dall'art. 20 del RR n.7/05 e smi (*"Qualora si dovesse necessariamente ricorrere al loro uso, l'operatore deve adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo il rischio di innesco di incendi"*), e mettendo in atto tutte le precauzioni del caso.
- m) Di stabilire che, qualora eventi calamitosi o altre avversità di qualunque natura arrechino danni al patrimonio forestale, dovranno essere avviate le procedure di cui all'art. 100 e 101 del RR n.7/05 ritenendo gli interventi finalizzati alla ricostituzione boschiva comunque non in contrasto con le previsioni del PGAF.
- n) Di ribadire quanto stabilito all'art. 1 co.11 dell'Allegato 2 alla DGR n.126/05 in merito all'abilitazione degli interventi di manutenzione ordinaria previste nei PGAF, così come definiti dalla circolare regionale prot. n. 76026/22.02.12, ovvero che *"Per quanto contenuto nei PGAF, esso ha valenza esecutiva per ciò che attiene la gestione delle risorse forestali, la manutenzione ordinaria delle opere e manufatti e per tutti gli altri interventi per i quali è specificatamente previsto dalla determinazione di approvazione"*.
- o) Di ribadire altresì quanto stabilito dall'art.1 co. 12 dell'All. 2 alla DGR n.126/05 ovvero che *"interventi di interesse forestale, ma non di competenza forestale (esempio realizzazione ex novo di viabilità forestale permanente, ecc.) ... (omissis)... devono eseguirsi sulla base di specifica progettazione esecutiva a norma delle leggi vigenti"* da sottoporre alle procedure abilitative di settore previa acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia.
- p) Di applicare, per quanto non specificatamente contemplato dal presente Provvedimento, le disposizioni della Normativa vigente in materia forestale e ambientale.
- q) Di fare salvi eventuali diritti di terzi gravanti all'interno del territorio oggetto di pianificazione stabilendo l'obbligo di acquisire, preventivamente all'esecuzione dei lavori, i titoli abilitativi derivanti da possibili ulteriori vincoli esistenti.
- r) Di ritenere, qualora si rendano disponibili risorse derivanti da fondi comunitari o altro, ammissibili l'esecuzione di lavori di recupero delle opere di sistemazione idraulica eventualmente presenti, manutenzione generale della viabilità esistente, valorizzazione della fruizione turistico ricreativa, recupero fontanili e delle infrastrutture a valenza zootecnica, ed eventuali altri interventi volti al recupero e valorizzazione dell'area.

s) Di stabilire l'obbligo per la Proprietà di osservare le seguenti disposizioni:

- ✓ Che venga inviata Comunicazione Inizio Lavori, da effettuarsi 60 giorni di anticipo rispetto la data presunta di avvio degli interventi attuativi, all'Ente destinatario delle funzioni (Città Metropolitana di Roma Capitale, per interventi sopra ai tre ettari, Comuni per gli interventi inferiori ai tre ettari), al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competenti nonché al Parco dei Castelli Romani. Alla Comunicazione, che dovrà attestare la conformità degli interventi attuativi con la Pianificazione Forestale e Territoriale vigente, l'immutato stato dei luoghi e dei vincoli esistenti, dovrà essere allegato *Progetto attuativo*, redatto e sottoscritto da Tecnico abilitato, completo dei dati riassuntivi delle aree di saggio e calcolo della massa da utilizzare e da rilasciare (totale e unitaria).
- ✓ Che venga comunicata, alla locale Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente nonché al Parco dei Castelli Romani, la data effettiva d'inizio dei lavori con 10 giorni di anticipo rispetto al loro avvio nonché avviso di fine taglio, entro 10 giorni dall'ultimazione delle operazioni.
- ✓ Che venga affissa la presente Determinazione, per un periodo di almeno 15 giorni, presso l'Albo pretorio del Comune competente, con avviso della facoltà di visionare il Piano e di presentare osservazioni entro i successivi 15 giorni. Ai fini dell'adozione del Provvedimento regionale di esecutività dovrà essere restituita certificazione dell'avvenuta pubblicazione corredata delle eventuali osservazioni presentate.

Avverso al presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).


IL DIRETTORE
(Ing. Flaminia Tosini)